



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 54 del 16/04/2025

Oggetto: ART.53 LR 24/2017 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO DELLE TETTOIE DEL FABBRICATO PRODUTTIVO ESISTENTE IN AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE' DITTA ILCOTRE SRL, IN TORRILE, STRADA A DI GAINAGO ASP3.1 COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 892/2024. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che l'Unione Bassa Est, con nota ns PEC n. 33685 del 03.12.2024, ha trasmesso l'istanza pratica SUAP n. 892/2024 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto di ampliamento delle tettoie esistenti del fabbricato produttivo esistente in ampliamento dell'attività produttiva esistente ILCOTRE Srl, sito in Torrile, Strada A di Gainago (SP72 Parma – Mezzani) ASP3.1, comportante variante agli strumenti urbanistici di PUA_ASP3.1 secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 – pratica SUAP n. 892/2024;

che il SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense ha convocato 2 sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 19.12.2024 e il 25.03.2025;

che l'Amministrazione Provinciale vista la documentazione trasmessa in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2024 ha richiesto le seguenti integrazioni:

- precisazioni relative ai parametri urbanistici del PUA;
- documento di ValSAT;
- convenzione urbanistica;

che il SUAP con nota PEC n. 6049 del 29.02.2025 ha trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi e con successiva nota PEC n. 6670 del 05.03.2025 ha trasmesso le integrazioni e la convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi. Dall'analisi della documentazione integrativa e delle dichiarazioni prodotte dal Progettista è emerso che l'intervento non necessita di valutazione ambientale (VAS/VALSAT), ponendosi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 SMI nonché art. 5 L.R. 20/2000 SMI;

che l'Amministrazione Provinciale, nell'impossibilità a partecipare alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi prevista per il 25.03.2025, con nota PEC n. 8440 del 21.03.2025, ha evidenziato che tali integrazioni si potevano ritenere esaustive. La stessa amministrazione ha inoltre precisato che il parere della Provincia viene rilasciato con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti e sarà valutata la variante urbanistica;

che il Comune di Torrile ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica. La pubblicazione è avvenuta sul BURERT n. 370 del 04.12.2024 per 60 giorni consecutivi, dal 04.12.24 al 02.02.2025;

che il SUAP ha dichiarato in Conferenza che nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO, nel merito che:

che la Variante al PUA ASP3.1 in oggetto è richiesta dalla ditta ILCOTRE che svolge l'attività di scatolificio dal 2009 ed ha necessità, per motivi produttivi, di ampliare le tettoie, poste sui due ingressi (lato nord e lato sud) della nuova porzione di capannone in corso di costruzione. Il capannone insiste nel Lotto 2 della Lottizzazione "Valserena" AMBITO G_P01 (attuale ASP3.1) in Torrile località Gainago – Strada per Mezzani snc. Tale necessità nasce dall'esigenza di proteggere carte e cartoni, sia da lavorare che lavorati, durante le fasi di carico e scarico, dai danni materiali ed economici provocati da eventi meteorici, che comportando forti disagi alla normale attività e sicurezza dei lavoratori addetti al carico e scarico;

che il progetto presentato dalla ditta ILCOTRE è rivolto ad aumentare la superficie coperta con ampliamento delle sole tettoie poste al di sopra dei portoni di accesso alla nuova porzione di capannone. Dal calcolo degli indici di progetto tutti i parametri delle norme di piano sono verificati ad eccezione dell'indice di copertura "Q". La proposta progettuale è rivolta pertanto a modificare il solo indice di copertura delle norme di piano;

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e successivamente aggiornato) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area *interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)*". Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il PTCP della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;

- sempre il PGRA classifica, inoltre, l'area in questione come "area *interessata da alluvione frequente (P3) del reticolo secondario di pianura (RSP)*"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- limite di fascia C, ai sensi della Tav C.1 e dell'art. 13ter del PTCP;
- tutela della struttura centuriata ai sensi della Tav. C.1 e dell'art. 16 delle NTA del PTCP
- bonifica storica ai sensi della Tav C.1 e dell'art. 18 del PTCP;

che l'area in oggetto è riconosciuta "poco vulnerabile" sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che non sono emerse condizioni tali da richiedere di sottoporre il progetto a valutazione ambientale (VAS/VALSAT), ponendosi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 e s.m.i., che ricalca quanto stabilito all'art. 5 comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO :

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, di cui in particolare:

- AUSL ha espresso parere (87577 del 16.12.2025 di AUSL) di competenza favorevole;
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota PG 39217 del 28.02.25 Sinadoc 40578/2024 in merito alla variante urbanistica;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria

ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere parere favorevole vista l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento delle tettoie in aderenza al fabbricato utilizzato dalla ditta ILCOTRE (pratica SUAP n. 892/2024) in loc. Gainago di Torrile, nel Lotto 2 della Lottizzazione "Valserena" per le motivazioni espresse nel precedente CONSIDERATO;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art. 19 della L.R. 24/2017 smi che riprendono le indicazioni dell'art. 5 della l.r. 20/2000, il progetto in esame non debba essere assoggettata a ulteriore valutazione ambientale;

di trasmettere altresì all'Unione Bassa Est copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1351 /2025** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO DELLE TETTOIE DEL FABBRICATO PRODUTTIVO ESISTENTE IN AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE' DITTA ILCOTRE SRL, IN TORRILE, STRADA A DI GAINAGO ASP3.1 COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 892/2024. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 16/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**